



Reperibilità: l'azienda "risparmia" sugli straordinari?

Da alcune settimane TIM ha deciso di non riconoscere più alcuni interventi effettuati durante la reperibilità.

Con un'interpretazione perlomeno fantasiosa del regolamento di servizio ha infatti deciso in maniera unilaterale di considerare supporto o consulenza tutte quelle attività, comunque effettuate a seguito di una richiesta, che non prevedano un intervento fisico sul sito nonostante sul regolamento sia specificato che:

art. 6.1 [...] *l'intervento in regime di reperibilità può essere effettuato sia direttamente sul sito [...] sia da remoto con i mezzi telematici resi disponibili dall'azienda.*

Forse è bene ricordare che i tecnici in reperibilità non agiscono di loro iniziativa ma vengono ingaggiati da un'apposita struttura di coordinamento/supervisione mediante chiamata telefonica.

art. 6.3 *Con riferimento all'intervento effettuato direttamente sul sito, sarà considerato tempo complessivo di intervento quello necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.*

Motivo per cui qualsiasi attività svolgano da quel momento è da considerarsi intervento.

Tale concetto è ulteriormente ribadito dalla definizione di intervento da remoto specificato nel regolamento stesso :

art.6.7 [...] *E' intervento effettuato da remoto [...] quello effettuato dai lavoratori che operano in regime di reperibilità tecnico-specialistica a carattere operativo[...] L'inizio dell'intervento da remoto coincide con l'attivazione, da parte del lavoratore, delle dotazioni telematiche aziendali.*

E' da ricordare che il tecnico prima di svolgere qualsiasi attività è tenuto a certificare l'inizio del servizio mediante accesso alla rete aziendale (con registrazione nella procedura ESS dello straordinario) cessando di conseguenza qualsiasi altra eventuale attività di supporto e consulenza prevista dal regolamento.

Ora se nella nuova interpretazione del Regolamento di Servizio un'attività da remoto è considerata esclusiva di uno "specialista", con tutti gli annessi, i TOF dovranno limitarsi agli interventi on-site con tempi e costi sicuramente maggiori rispetto a quelli dove fosse possibile un intervento da remoto.

Nell'attesa di indicazioni univoche da parte aziendale, abbiamo dato mandato ai nostri legali affinché valutino la legittimità di un atteggiamento che prevede di chiamare in servizio un lavoratore, rifiutandogli contemporaneamente il compenso dovuto per lo straordinario.

Bolzano, 16/12/2020

Per il Coordinamento Nazionale
Michele Gheser